



---

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

---

REGOLAMENTO  
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA  
Emanato con Decreto Rettorale n. 453 del 26.5.2022

---

## Indice

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Funzioni
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Dipartimenti afferenti alla Facoltà
- Art. 5 Organi
- Art. 6 Preside
- Art. 7 Vice Preside
- Art. 8 Consiglio
- Art. 9 Commissioni
- Art. 10 Coordinamento dei Corsi di Studio
- Art. 11 Coordinamento delle Scuole di Specializzazione
- Art. 12 Assemblea dei Consigli di Dipartimento
- Art. 13 Commissioni transitorie
- Art. 14 Norme finali

## **Art.1 Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina le attribuzioni, l'assetto organizzativo e il funzionamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

## **Art.2 Funzioni**

1. La Facoltà di Medicina e Chirurgia (d'ora in avanti Facoltà), struttura di coordinamento per l'attività didattica istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo approvato con D.R. 14.9.2020 n. 616, ha le seguenti funzioni:
  - a) coordinare e razionalizzare le attività didattiche dei Dipartimenti in essa raggruppati, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni, in ottemperanza alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo;
  - b) garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca, nel rispetto degli accordi con la Regione, le ASST e gli Enti di riferimento. Al fine di garantire le più opportune connessioni dei compiti didattici, di assistenza e di ricerca e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei laureati e diplomati e la disponibilità delle strutture assistenziali stipula appositi accordi con le amministrazioni nazionali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio Sanitario.

## **Art.3 Finalità**

- 1-La Facoltà, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art.2, si propone di:
  - a) contribuire al miglioramento della qualità dei Corsi di studio della Macroarea Scienze Mediche e Biologiche, garantendone il coordinamento e la razionalizzazione nonché favorendone tutte le possibili sinergie;
  - b) costituire un organo istituzionale nell'ambito del quale possano essere discusse e coordinate le problematiche specifiche connesse con la formazione del medico e delle altre figure legate alla Macroarea Scienze Mediche e Biologiche;
  - c) offrire agli studenti iscritti ai corsi coordinati dalla Facoltà una interfaccia comune, che li faccia sentire parte di un sistema formativo coordinato e unitario;
  - d) fungere da raccordo tra i Dipartimenti coinvolti per la razionalizzazione e la gestione dell'offerta formativa di riferimento;
  - e) esprimere parere sull'istituzione, l'attivazione o soppressione dei Corsi di Studio, sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti;
  - f) esprimere parere sulle richieste di istituzione di posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti coinvolti, in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di Amministrazione, e sulle proposte di chiamata per la copertura dei posti;
  - g) assumere i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali, ai sensi e con le modalità previste dalle disposizioni statali e regionali in materia nonché dell'art. 25, commi 4 e 5 dello Statuto di Ateneo;
  - h) realizzare la piena integrazione delle attività assistenziali e formative svolte in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;

- i) favorire l'accesso e lo svolgimento dell'attività assistenziale dei professori e dei ricercatori sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica, didattica ed assistenziale, nel rispetto del loro stato giuridico, al fine di salvaguardare l'espletamento dei doveri di insegnamento e di ricerca;
- l) proporre il Regolamento della Facoltà e le sue revisioni.

#### **Art. 4**

### **Dipartimenti della Facoltà**

La Facoltà è la struttura di coordinamento che raggruppa i Dipartimenti della Macroarea Scienze Mediche e Biologiche, dell'Università degli Studi di Brescia.

#### **Art. 5**

### **Organi**

Sono organi della Facoltà:

- il Presidente (di seguito “Preside”)
- il Vicepreside
- il Consiglio
- le Commissioni

#### **Art. 6**

### **Preside**

1-Il Preside è un Professore Ordinario a tempo pieno, eletto a scrutinio segreto, anche con modalità telematica, dal Consiglio di Facoltà tra i Professori Ordinari che ne fanno parte, che non siano Direttori di Dipartimento o Presidenti di Corso di Laurea o Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico.

Al primo turno di votazione il Preside è eletto a maggioranza assoluta dei componenti. Al secondo turno di votazione il Preside è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di mancata elezione alla seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In questo caso è eletto colui che consegue la maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Il Preside è nominato con decreto del Rettore, dura in carica 3 anni accademici e può essere rieletto una sola volta.

2-Il Preside rappresenta la Facoltà, ha funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento delle sue attività, si confronta con i Direttori dei Dipartimenti, i Presidenti di Corso di Studio, i Direttori delle Scuole di Specializzazione e i Coordinatori dei Corsi di Dottorato su cui ha competenza la Facoltà stessa.

3-Spetta in particolare al Preside:

- a) convocare e presiedere il Consiglio e le Commissioni, definire l'ordine del giorno delle sedute e dare esecuzione alle delibere;
- b) nei casi straordinari di necessità e urgenza, adottare provvedimenti su argomenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
- c) promuovere e intrattenere rapporti con Enti e con Associazioni culturali e professionali in ambito bio-medico, a livello nazionale e internazionale;

d) affiancare il Rettore nei rapporti con il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, per tutte le problematiche riguardanti il convenzionamento, fatte salve le competenze degli Organi di governo dell'Università.

4. In caso di anticipata cessazione del Preside, il Rettore autorizza il Decano dei Professori Ordinari della Facoltà a garantire l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Preside e all'indizione di nuove elezioni del Preside entro 45 giorni dalla cessazione. Il nuovo eletto permane in carica per lo scorcio di mandato residuo.

## **Art. 7 Il Vicepreside**

1. Il Preside designa un Vicepreside fra i Professori Ordinari del Consiglio della Facoltà, che lo sostituisca in tutte le sue funzioni in caso di impedimenti o assenza.

2. Il Vicepreside cessa dall'ufficio insieme con il Preside alla conclusione del mandato e nonch  in caso di revoca.

## **Art. 8 Il Consiglio**

1. Il Consiglio   l'organo di indirizzo e coordinamento delle attivit  della Facolt  e ha le seguenti competenze:

- a) eleggere, nel corso della prima riunione, il Preside;
- b) approvare il Regolamento della Facolt  e le sue eventuali modifiche, a maggioranza assoluta dei componenti;
- c) esprimere parere sull'istituzione, l'attivazione o la soppressione dei Corsi di Studio, sulla base delle delibere dei Consigli di Dipartimento e, in caso di parere negativo, poter richiedere il riesame ai Consigli di Dipartimento;
- d) approvare le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici, previa delibera dei Consigli dei rispettivi Corsi;
- e) esprimere parere in merito all'attivazione dei *master*, dei corsi di perfezionamento e delle *summer school* sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti di afferenza dei corsi stessi;
- f) proporre agli Organi di Ateneo la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse della Facolt , secondo quanto previsto dai regolamenti dell'Ateneo;
- g) esprimere al Rettore pareri motivati sulle proposte da avanzare alla Regione per la predisposizione del piano sociosanitario, del protocollo generale di intesa e dei conseguenti protocolli attuativi, nonch  sulle proposte di nomina per la direzione di strutture assistenziali universitarie;
- h) definire le linee di indirizzo per la gestione delle attivit  di internazionalizzazione e di orientamento legate alla didattica.

Il Consiglio esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Consiglio   costituito:

- a) dai Direttori dei Dipartimenti afferenti;
- b) da rappresentanti del corpo docente in misura non superiore al 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento afferenti, cos  individuati: b1) un docente per ciascuna Giunta, ove costituita, eletto all'interno della stessa; b2) un rappresentante dei responsabili delle attivit  assistenziali di competenza della struttura, eletto tra tutti i responsabili di tale attivit ; b3) i rimanenti membri eletti tra i Presidenti dei Corsi di Studio, i Coordinatori di Corsi di Dottorato e i Direttori di Scuole di Specializzazione;
- c) da rappresentanti degli studenti eletti dalle componenti studentesche delle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti compresi nella Facolt  nella misura minima del 15% dei componenti del Consiglio della Facolt .

3. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per gli studenti che durano in carica due anni.
4. L'elettorato attivo per l'elezione dei docenti di cui al comma 2, lettera b), punto b2) e punto b3) è costituito dai componenti dei Consigli di Dipartimento (Professori Ordinari; Professori Associati; Ricercatori Universitari; Ricercatori a Tempo Determinato lettera a) L. 240/2010, lettera b) L. 240/2010; rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; rappresentanti studenti).  
L'elettorato attivo per l'elezione degli studenti di cui al comma 2, lettera c), è individuato nei componenti delle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti compresi nella Facoltà.
5. L'elettorato passivo per l'elezione dei docenti di cui al comma 2, lettera b), punto b2) e punto b3) spetta, ai docenti che abbiano un periodo residuo di servizio non inferiore alla durata del mandato.  
L'elettorato passivo per l'elezione degli studenti di cui al comma 2, lettera c), è individuato nei componenti delle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti compresi nella Facoltà.
6. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
7. Il Rettore autorizza il Decano dei Professori Ordinari della Facoltà all'indizione, almeno 45 giorni prima della scadenza del mandato di cui al comma 3, delle elezioni dei componenti di cui al comma 2, lettera b), punto b2) e punto b3), del Consiglio di Facoltà. Per quanto attiene alle elezioni dei rappresentanti degli studenti, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Elettorale di Ateneo.
8. Il primo Consiglio della Facoltà è convocato dal Decano dei Professori Ordinari del Consiglio ed in tale seduta elegge il Preside, con le modalità di cui all'art. 6, comma 1.
9. In caso di anticipata cessazione di un componente elettivo, subentra il primo dei non eletti nelle rispettive categorie. In assenza, il Rettore autorizza il Preside all'indizione di elezioni suppletive entro 45 giorni dalla cessazione. I nuovi eletti permangono in carica per lo scorcio di mandato residuo
10. Per le modalità di funzionamento del Consiglio si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assegnate al Professore Ordinario presente alla singola seduta, con minore anzianità di servizio.

Alle sedute del Consiglio possono partecipare i funzionari amministrativi dell'ufficio di supporto alla Facoltà.

## **Art.9 Commissioni**

1. Sono istituite le Commissioni permanenti, l'Assemblea e le Commissioni transitorie, a supporto delle attività del Consiglio di Facoltà. Il loro funzionamento avviene sulla base dei principi previsti nel Regolamento Generale di Ateneo.
2. Le Commissioni permanenti sono:
  - Coordinamento dei Corsi di Studio, disciplinata all'art. 10;
  - Coordinamento delle Scuole di Specializzazione, disciplinata all'art. 11.
3. L'Assemblea dei Consigli di Dipartimento è disciplinata dall'art. 12.
4. Le Commissioni transitorie sono disciplinate all'art. 13.

## **Art. 10 Coordinamento dei Corsi di studio**

1. Il Coordinamento dei Corsi di Studio (d'ora in avanti "Consulta dei Corsi di Studio") è costituito da tutti i Presidenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico incardinati nei Dipartimenti afferenti alla Facoltà.

2. La Consulta è presieduta da un Coordinatore, eletto dai suoi membri, tra i Presidenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico che siano componenti del Consiglio della Facoltà.

3. Il Coordinatore della Consulta decade contestualmente al Consiglio della Facoltà.

4. La Consulta ha funzioni consultive, istruttorie e propositive su questioni di carattere generale riguardanti la didattica dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico di competenza della Facoltà. Alle riunioni della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, i Direttori Didattici dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie, i Rappresentanti degli Enti Convenzionati con i corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico della Facoltà e i funzionari amministrativi degli Uffici di supporto alla didattica.

5. Alle singole sedute della Consulta possono essere invitati, senza diritto di voto, altri soggetti ritenuti dal Coordinatore interessati alle tematiche trattate.

6. Il Coordinatore della Commissione relaziona almeno semestralmente il Consiglio di Facoltà delle attività svolte.

## **Art. 11**

### **Coordinamento delle Scuole di Specializzazione**

1. Il Coordinamento delle Scuole di Specializzazione (d'ora in avanti "Consulta delle Scuole di Specializzazione") è costituito da tutti i Direttori e i Presidenti dei Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione.

2. La Consulta è presieduta da un Coordinatore, eletto tra i Direttori delle Scuole di Specializzazione e i Presidenti dei Comitati Ordinatori che siano componenti del Consiglio della Facoltà.

3. Il Coordinatore della Consulta decade contestualmente al Consiglio della Facoltà.

4. La Consulta ha funzioni consultive, istruttorie e propositive su questioni di carattere generale relative al funzionamento delle Scuole di Specializzazione.

5. Fa parte di diritto della Consulta il rappresentante dell'Università degli Studi di Brescia presso l'Osservatorio Regionale per la formazione medico-specialistica.

6. Alle riunioni della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, i funzionari amministrativi degli Uffici di supporto alle Scuole di Specializzazione.

7. Alla Consulta possono essere invitati, senza diritto di voto, altri soggetti ritenuti dal Coordinatore interessati alle tematiche trattate.

8. Il Coordinatore della Commissione relaziona almeno semestralmente il Consiglio di Facoltà delle attività svolte.

## **Art. 12**

### **Assemblea dei Consigli di Dipartimento**

1. L'Assemblea dei Consigli di Dipartimento è costituita da tutti i membri dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà.

2. L'Assemblea è presieduta dal Preside della Facoltà.

3. L'Assemblea ha il fine di consentire un confronto su problematiche di comune interesse.

4. Fanno parte di diritto i rappresentanti degli studenti eletti nelle Commissioni Paritetiche, oltre ai rappresentanti degli studenti e del Personale Tecnico Amministrativo eletti nei Consigli di Dipartimento afferenti.

5. Il Preside della Facoltà convoca l'Assemblea d'intesa con i Direttori di Dipartimento.

6. Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitati, su proposta del Preside, altri soggetti ritenuti interessati alle tematiche trattate.

**Art. 13**  
**Commissioni Transitorie**

1. Il Consiglio della Facoltà può costituire Commissioni a carattere transitorio, con funzioni istruttorie e propositive su ambiti generali o argomenti specifici che non siano di competenza delle Commissioni Permanenti.
2. La Commissione nomina al suo interno un Coordinatore.
3. La composizione delle Commissioni è deliberata dal Consiglio, su proposta del Preside. La Commissione è convocata e presieduta dal Coordinatore.
4. Il Coordinatore, anche su richiesta della Commissione, può invitare esperti a partecipare a riunioni della Commissione per avere pareri su specifiche tematiche.
5. I risultati del lavoro delle Commissioni sono esposti dal Coordinatore in relazioni scritte sottoposte, periodicamente ovvero al termine dell'attività, al Consiglio della Facoltà.

**Art.14**  
**Norme finali**

1. Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si rimanda allo Statuto ed agli altri Regolamenti di Ateneo vigenti.
2. Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ed è emanato con decreto Rettorale, ai sensi dell'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento Generale di Ateneo.